|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**MINISTERO DELL'INTERNO**

DECRETO 31 agosto 2017

Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati

intenzionali violenti. (17A06802)

(GU n.237 del 10-10-2017)

 IL MINISTRO DELL'INTERNO

 e

 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 di concerto con

 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

 E DELLE FINANZE

 Vista la legge 7 luglio 2016, n. 122, recante «Disposizioni per

l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

all'Unione europea - Legge europea 2015-2016», e, in particolare,

l'art. 11, comma 3, che prevede che, con decreto del Ministro

dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi

dell'indennizzo da corrispondere alle vittime di reati intenzionali

violenti, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di

violenza sessuale e di omicidio;

 Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio

pluriennale per il triennio 2017-2019», e, in particolare, l'art. 1,

comma 146, che prevede che, tra le vittime di reati intenzionali

violenti, sia assicurato un maggior ristoro anche, in particolare, ai

figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche

separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da

relazione affettiva alla persona offesa;

 Visto l'art. 1, commi 351-352, della legge 11 dicembre 2016, n.

232, che prevede che i proventi derivanti dalla riscossione delle

sanzioni pecuniarie civili, di cui all'art. 10 del decreto

legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, vengano riassegnati al Ministero

dell'interno per alimentare il Fondo di rotazione per la solidarieta'

alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive,

dell'usura e dei reati intenzionali violenti per le finalita' di cui

all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014,

n. 60, concernente il «Regolamento recante la disciplina del Fondo di

rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,

delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'art. 2, comma

6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10»;

 Considerato che gli importi dell'indennizzo gravano sul Fondo di

rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,

delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali

violenti, nei limiti delle disponibilita' previste dall'art. 14,

comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, alimentato dal contributo

annuale di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge nonche' dai

proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai

commi 351-352 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

 Considerato che, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 7

luglio 2016, n. 122, e' consentito agli aventi diritto

all'indennizzo, in caso di disponibilita' finanziarie insufficienti

nell'anno di riferimento, accedere al Fondo di rotazione per la

solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste

estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nella quota

proporzionale dovuta nell'anno di spettanza ovvero richiedere negli

anni successivi l'integrazione delle somme non percepite;

 Decretano:

 **Art. 1**

 **Determinazione dell'indennizzo**

 1. Gli importi dell'indennizzo di cui all'art. 11 della legge 7

luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura:

 a) per il reato di omicidio, nell'importo fisso di euro 7.200,

nonche', in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o

divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione

affettiva alla persona offesa, nell'importo fisso di euro 8.200

esclusivamente in favore dei figli della vittima;

 b) per il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis del

codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della

minore gravita', nell'importo fisso di euro 4.800;

 c) per i reati diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), fino

a un massimo di euro 3.000 a titolo di rifusione delle spese mediche

e assistenziali.

 **Art. 2**

 **Modalita' di erogazione dell'indennizzo**

 1. Gli importi dell'indennizzo di cui al Fondo di rotazione per la

solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste

estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti vengono

corrisposti nei limiti delle disponibilita' previste dall'art. 14,

comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, e nei limiti delle

risorse di cui all'art. 1, commi 351-352, della legge 11 dicembre

2016, n. 232, che, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono

riassegnati al capitolo dello stato di previsione del Ministero

dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarieta'

alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive,

dell'usura e dei reati intenzionali violenti per le finalita' di cui

all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122.

 2. In caso di disponibilita' finanziaria insufficiente nell'anno di

riferimento, e' consentito agli aventi diritto all'indennizzo, negli

anni successivi, l'accesso al Fondo nella quota proporzionale dovuta

nell'anno di spettanza ovvero nella parte residuale per la quale si

potra' procedere all'erogazione, senza interessi, rivalutazioni e

oneri aggiuntivi.

 **Art. 3**

 **Disciplina transitoria**

 1. Nelle more dell'adozione delle disposizioni di adeguamento di

cui all'art. 14, comma 5, della legge 7 luglio 2016, n. 122, si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel

titolo I, art. 7, e nel titolo II del regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, sul

procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici

spettanti alle vittime dei reati di tipo mafioso.

 **Art. 4**

 **Entrata in vigore**

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

 Roma, 31 agosto 2017

 Il Ministro dell'interno

 Minniti

 Il Ministro della giustizia

 Orlando

 Il Ministro dell'economia

 e delle finanze

 Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2017

Interno, foglio n. 2018

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |